



DECRETO RISTORI-QUATER.

Le modifiche al calendario degli adempimenti fiscali.

Ancora un aggiornamento sulle misure urgenti prese dal Governo in questi tempi di emergenza epidemiologica.

In questa circolare vi parliamo delle nuove scadenze fiscali decretate con il DL Ristori-quater e che sono entrate in vigore il 30 novembre 2020. Abbiamo ordinato questo articolo in modo tale che ogni paragrafo sia una scadenza fiscale dalla più vicina alla più lontana in ordine temporale.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgerVi

Distinti Saluti

Lo staff dello Studio De Simone, Milano

Norma di riferimento

Ristori-quater: Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157.

Introduzione

In sintesi, il quarto Decreto Ristori proroga i termini di versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 10 dicembre per i titolari di partita IVA, mentre slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% e per le attività dei due decreti Ristori con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione).

Sempre al 10 dicembre slitta il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Invece, per i versamenti di ritenute, addizionali e IVA del 16 dicembre è prevista la sospensione fino al 16 marzo con calo di fatturato di novembre 2020 su 2019 di almeno il 33% o se si tratta di attività dei decreti Ristori in zona rossa.



Info Studio Fiscale

Circolare n. 27, del 2 dicembre 2020

Dopo le prime anticipazioni sulle proroghe dei versamenti dell'acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP contenute nel comunicato stampa MEF del 27 novembre, il decreto Ristori quater passa il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Appare quindi più chiara la situazione delle scadenze fiscali interessate dalle proroghe e sospensioni.

Questa volta, rispetto a quanto già previsto con i precedenti provvedimenti (in particolare il decreto Agosto e il decreto Ristori), di cui, comunque si deve tener conto, visto che sono ancora validi, l'intervento è a più ampio raggio.

Infatti, le novità riguardano non solo le dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che l'IMU, ma anche i versamenti di dicembre (ritenute, addizionali e IVA) e l'appuntamento con le rate della rottamazione anch'esse in calendario a dicembre.

Proviamo, dunque, a tracciare una sorta di calendario con l'indicazione delle nuove date.

Scadenze del 10 dicembre 2020

Scade il termine per:

- il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'**IRAP** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; non è chiaro se la proroga interessi anche le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione, ma, salvo prese di posizioni ufficiali di segno opposto, si presume che la risposta sia positiva;
- la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo d'imposta 2019.

Da segnalare che:

- entro lo stesso termine scade anche la presentazione del modello **770**;
- il versamento cumulativo delle rate 2020 della **rottamazione** fissate al 10 dicembre dal decreto Cura Italia, **slitta** al 1° marzo 2021 come si dirà di seguito.

Scadenze del 16 dicembre 2020

Come ampiamente discusso nella circolare n. 26 dello Studio De Simone, che potete trovare sul nostro sito nella sezione news/circolari, il versamento della seconda rata IMU non subisce proroghe, salvo eccezioni: entro il 16 dicembre occorre effettuare il versamento da parte di tutti coloro che non sono interessati dalle esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il decreto Ristori quater.



Info Studio Fiscale

Circolare n. 27, del 2 dicembre 2020

Soggetti al versamento della seconda rata IMU sono in generale le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le seconde case, quelle concesse in locazione, comodato d'uso gratuito, le pertinenze che non beneficiano del regime agevolato, altri immobili non abitativi (imprese, uffici, studi, ma restano esclusi i fabbricati rurali strumentali), le aree fabbricabili (escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola).

In particolare, il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il **pagamento è cancellato** quando l'utilizzatore coincide non con il "proprietario", ma anche con "il **soggetto passivo d'imposta**" (ciò allarga il campo di applicazione dell'esonero dal proprietario a qualsiasi titolare di diritto reale di godimento come ad esempio l'usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario/utilizzatore per gli immobili in leasing, concessionario di aree demaniali, ecc)¹.

Alla luce di quanto appena detto, sono **esentati** dal versamento gli immobili:

- a) adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali**;
- b) rientranti nella categoria catastale **D/2** (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
- c) rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- e) destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili;
- f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell'Allegato 1 al decreto Ristori, poi sostituito dall'allegato 1 del DL Ristori-bis;
- g) delle attività elencate nell'**allegato 1 e 2 al decreto Ristori bis**, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell'esonero è necessario che i soggetti d'imposta siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate.

Sempre in tema IMU, da segnalare l'eventualità di dover rivedere i calcoli e far versare l'eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021, se i Comuni inseriscono le delibere con le aliquote entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità è prevista dal D.L. n. 125/2020, decreto che proroga lo stato di emergenza, che ha avuto il via libera di conversione da parte della Camera.

¹ I soggetti passivi IMU sono individuati dall'articolo 9 comma 1 del DLgs. 14 marzo 2011, n.23



Slittano a marzo i versamenti delle ritenute, addizionali e IVA.

Scadenze del 18 dicembre 2020

Il decreto Ristori quater prevede che il versamento del **PREU** (prelievo erariale unico) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 deve essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020.

La restante quota, pari all'80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

Scadenze del 16 marzo 2021

Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:

- a) delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- b) **dell'IVA**;
- c) **dei contributi previdenziali e assistenziali**.

La sospensione vale solo per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi** o compensi non **superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La suddetta sospensione vale anche:

- 1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
- 2) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:



2.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

2.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;

2.3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

Come accennato, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Un'ultima considerazione va fatta in merito al versamento dell'acconto IVA del 27 dicembre 2020. Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai "termini che scadono nel mese di dicembre 2020", si presume che vi rientri anche l'acconto IVA: se tale interpretazione, come si suppone, venisse confermata, anche l'acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021.

Scadenze del 30 aprile 2021

Al 30 aprile 2021 slitta, per molti contribuenti con determinati requisiti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e **IRAP**.

In particolare, sono interessati:

1) i soggetti **ISA** che:

1.1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l'attività;

1.2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell'allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa;

1.3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

2) i soggetti **non ISA**:

2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142
tel 02-84800857 fax 02-36553583
web : www.studiodesimoneonline.it

Info Studio Fiscale

Circolare n. 27, del 2 dicembre 2020

2.2) con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis;

2.3) con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.

Studio De Simone, Milano.